



## TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 54/2023

**OGGETTO:** Art. 476 c.p.c. (Altre copie in forma esecutiva) – Abrogazione – Disciplina vigente e modalità attuative

Il Presidente

rilevato che l'art. 3, co. 34, lett. c), d.lgs. n. 149 del 10.10.2022 («Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata») ha disposto l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c. («Altre copie in forma esecutiva»);

che l'art. 35 («disciplina transitoria»), co. 8, d.lgs. 149/22 – nell'ultima versione – sancisce l'applicazione della disciplina novellata «agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023»;

ritenuto che – per l'antioriorità logico/giuridica del titolo esecutivo rispetto al precetto nello sviluppo dell'*actio in executivis* – può senz'altro disporsi in riferimento alla normativa applicabile a valle del periodo transitorio;

considerato che, quindi, la regolamentazione della materia consiste essenzialmente nell'art. 475 c.p.c. novellato («forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale») secondo cui «le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonchè gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti»;

ritenuto che – espunte sia la spedizione in forma esecutiva sia la previsione del vaglio del «Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato», in particolare, sul requisito del «giusto motivo» ai fini della spedizione in forma esecutiva di ulteriori copie del titolo alla stessa parte – sia congruo ribadire in questo provvedimento (dedicato alla fattispecie già regolata dall'art. 476 c.p.c.) il criterio enunciato nel decreto 16.3.2023, n. 31 (dedicato all'art. 475 c.p.c. novellato), secondo cui i poteri di autentica, in particolare, dei Difensori – attualmente, ai sensi dell'art. 196 *octies* disp. att. c.p.c. – pur riferendosi agli «atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici» «o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche», sembra – in

questa fase di prima lettura della disciplina riformata – che costituiscano non una forma esclusiva bensì un’alternativa praticabile, rispetto alla medesima potestà conservata in capo alla Cancelleria presso cui gli atti sono depositati in originale;

che, in conseguenza, la Cancelleria, sia tenuta, su istanza della parte legittimata, a rilasciare una «copia attestata conforme all'originale» delle sentenze, dei provvedimenti e degli altri atti dell'autorità giudiziaria idonei a supportare l'esecuzione forzata, anche se risulti già effettuata la spedizione del titolo in forma esecutiva (in base alla disciplina anteriforma) ovvero risulti già rilasciata una copia attestata conforme all'originale (in base alla disciplina riformata);

che allo stesso modo dovranno provvedere il Notaio e gli altri Pubblici Ufficiali per «gli atti» da essi «ricevuti»;

### DISPONE

che la Cancelleria, a fronte delle istanze di parte presentate dal 1° marzo 2023 ex art. 476 c.p.c. o comunque configurate con riferimento a tale disposizione abrogata:

(I) – rilasci senz’altro, per «le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, una «copia attestata conforme all'originale» ai sensi dell’art. 475 c.p.c. sostituito dall’art. 3, 34° co., lett. “b”, d.lgs. 149/22;

(II) – trasmetta senz’altro la richiesta, unitamente a una copia di di questo provvedimento, al Notaio e agli altri Pubblici Ufficiali per «gli atti» da essi «ricevuti».

Si comunichi ai Magistrati Professionali e Onorari, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, ai Direttori delle Cancellerie della Volontaria Giurisdizione, del Contenzioso Civile e della Sezione Lavoro; per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera; mediante inserimento nel sito *web* dell’Ufficio.

Foggia, 8 giugno 2023

Il Presidente

Dott. Sebastiano L. Gentile

*Sebastiano L. Gentile*

